Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 105

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 8 maggio 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1954

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 aprile 1954, n. 156.

Costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le opere per la costruzione dell'aeroporto in località Genova-Sestri e quelle per la sistemazione dell'attigua zona ai fini delle esigenze della navigazione aerea, contemplate nel progetto di massima in data 1° febbraio 1951, approvato dall'assemblea del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 10 maggio 1951, e che sostituisce ad ogni effetto il progetto previsto dall'art. 1 del decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1803, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 368, sono dichiarate opere di pubblica utilità.

L'aeroporto di Genova-Sestri farà parte del demanio dello Stato.

Art. 2.

L'esecuzione delle opere previste dall'art. 1 è demandata al Consorzio autonomo del porto di Genova, il quale vi provvederà a mezzo di appositi stanziamenti sui fondi finanziati ai sensi dei successivi articoli 4 e 5, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico delle norme sulla istituzione del Consorzio, approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive sue modificazioni, ed alle condizioni particolari stabilite con la convenzione di cui al secondo comma del successivo art. 8.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad apportare modifiche al testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive sue modificazioni, al fine di adeguare le norme sulla istituzione del Consorzio autonomo del porto di Genova ai nuovi compiti al Consorzio predetto affidati per effetto della costruzione dell'aeroporto e delle operazioni di gestione e manutenzione di cui al successivo art. 9.

La gestione finanziaria relativa alla costruzione dell'aeroporto è tenuta dal Consorzio distinta dal proprio bilancio.

Art. 3.

Le espropriazioni che si rendessero necessarie per l'esecuzione delle opere previste dagli articoli precedenti dovranno essere iniziate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e dovranno essere portate a termine entro quattro anni.

I lavori per la costruzione dell'aeroporto e per la sistemazione dell'attigua zona dovranno essere iniziati entro un anno e portati a termine entro sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Consorzio autonomo del porto di Genova provvederà direttamente alle operazioni di esproprio sulla base di piani di esproprio e di sistemazione approvati dal Ministero della difesa.

Per ottenere, ai sensi degli articoli 31 e 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, la stima dei beni soggetti ad espropriazione per i quali i proprietari non abbiano accettato la indennità offerta ai termini dell'art. 24 della predetta legge, il prefetto farà ricorso all'Ufficio tecnico erariale di Genova. Le perizie compilate da detto Ufficio equivarranno, per tutti gli effetti dell'art. 48 della suddetta legge, alle perizie di cui al citato art. 32.

Art. 4.

E' concesso il contributo statale annuo di lire 500 milioni per 30 anni, dal 1954-55 al 1983-84, a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova, quale concorso nelle spese per le opere di cui all'art. 1.

La misura del suddetto contributo sarà proporzionalmente ridotta se la spesa per la costruzione dell'aeroporto e per la sistemazione dell'attigua zona dovesse risultare inferiore a quella preventivata di lire 12 miliardi e 800 milioni.

Art. 5.

A completare il fabbisogno finanziario per la costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri contribuiranno gli enti pubblici e privati indicati nella convenzione di cui al primo comma del successivo art. 8 mediante versamenti da effettuarsi nelle misure e con le modalità e alle scadenze stabilite nella predetta convenzione.

Allo stesso fine, la Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova è autorizzata a percepire, con le modalità di riscossione della sovraimposta camerale, un tributo a carico dei contribuenti camerali, commisurato allo 0,50 per cento dell'imponibile dell'imposta di ricchezza mobile di categoria *B* e di categoria *C*, gruppo 34°.

Art. 6.

Le eventuali maggiori spese rispetto a quella preventivata saranno integralmente a carico degli enti pubblici genovesi indicati nell'art. 4 della convenzione di cui all'art. 8, i quali vi contribuiranno pro quota.

Le attività della gestione dell'aeroporto saranno innanzitutto devolute a coprire le eventuali maggiori spese di cui al comma precedente.

Qualora, in seguito, le attività di gestione dell'aeroporto lo consentano, il previsto tributo a carico dei contribuenti camerali e il previsto contributo degli enti pubblici genovesi e dello Stato saranno ridotti o cesseranno del tutto.

Art. 7.

Tutte le convenzioni e gli atti economici necessari o connessi con la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'aeroporto sono esenti da qualsiasi tributo od onere di qualsiasi natura, ivi compresa l'imposta generale sulle entrate conseguenti a dette convenzioni.

Sono altresì esenti da qualsiasi imposta o tassa le contribuzioni di cui all'art. 5 nonchè le eventuali donazioni ed oblazioni devolute per lo stesso scopo e per l'esercizio dell'aeroporto; tutti gli atti necessari per la determinazione e la liquidazione delle contribuzioni suddette nonchè quelli necessari per le relative accettazioni; i contratti di appalto per la costruzione e manutenzione dell'aeroporto nonchè i contratti relativi alle operazioni finanziarie connesse con gli appalti stessi, compresi quelli per l'eventuale cessione del contributo dello Stato e dei contributi previsti dall'art. 5.

L'esenzione riguarda anche le imposte comunali, ivi compresa l'imposta di consumo sui materiali destinati alla costruzione e manutenzione dell'aeroporto.

Le contribuzioni di cui al primo comma dell'art. 5 sono deducibili dal reddito degli enti sovventori.

Art. 8.

La convenzione in data 13 febbraio 1954, n. 824 di repertorio, allegata alla presente legge, stipulata tra il Consorzio autonomo del porto di Genova, da una parte, ed il Comune, la Provincia, la Camera di commercio, industria e agricoltura, la Cassa di risparmio, l'Ente provinciale per il turismo di Genova, la Società per azioni « Ansaldo », la Società per azioni « Piaggio & C. » e la Fondazione « Attilio Odero », dall'altra, con la quale sono stabilite l'entità, la durata e le modalità del versamento delle contribuzioni che i predetti enti pubblici e privati dovranno devolvere per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 nonchè i particolari rapporti intercedenti tra le parti, è resa esecutiva con l'entrata in vigore della presente legge.

Con altra convenzione da stipularsi tra il Ministero della difesa e il Consorzio autonomo del porto di Genova e che sarà approvata con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per le finanze, il tesoro, i lavori pubblici, il lavoro e la previdenza sociale, l'industria ed il commercio e la marina mercantile, saranno regolati i rapporti tecnici e finanziari relativi all'esecuzione delle opere per la costruzione dell'aeroporto e sistemazione dell'attigua zona.

Art. 9.

La gestione e la manutenzione dell'aeroporto di Genova saranno effettuate dal Consorzio autonomo del porto di Genova che vi provvederà in conformità della propria legge istitutiva, integrata dalle disposizioni emanate ai sensi del secondo comma dell'art. 2, e delle norme che saranno stabilite dal regolamento di cui all'articolo successivo.

Il Consorzio autonomo del porto di Genova farà fronte a detti incombenti con i proventi di esercizio dell'aeroporto, ivi compresi quelli previsti dall'art. 6 del decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1803, tenendo distinta la relativa gestione finanziaria nel proprio bilancio.

Art. 10.

Apposito regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con gli altri Ministri interessati, stabilirà i rapporti tra il Ministero della difesa ed il Consorzio autonomo del porto di Genova circa la gestione e l'esercizio dei servizi dell'aeroporto, preciserà i limiti di competenza e di attribuzione tra il predetto Ministero ed il Consorzio e determinerà in particolare le norme per la sicurezza della navigazione aerea nei rapporti con quella marittima nonchè quelle relative al servizio dei segnalamenti marittimi ed aerei.

Lo stesso regolamento determinerà le tasse di approdo e le altre tasse che il Consorzio autonomo del porto di Genova sarà autorizzato a riscuotere dagli utenti dell'aeroporto.

Art. 11.

La durata del Consorzio autonomo del porto di Genova, prorogata al 30 giugno 1973, con l'art. 5 del decreto-legge 1° marzo 1938, n. 416, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 1198, è ulteriormente prorogata al 30 giugno 1984.

L'applicazione delle tasse e delle sopratasse di cui all'art. 25 del testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modificazioni, è parimenti prorogata al 30 giugno 1984.

Art. 12.

Conservano efficacia e continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1803, non modificate dalla presente legge e che comunque non contrastino con la stessa.

Art. 13.

Della somma annua di lire 500 milioni prevista dall'art. 4, lire 450 milioni saranno stanziati in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e lire 50 milioni faranno carico agli stanziamenti dei capitoli di detto stato di previsione corrispondenti al capitolo n. 296 dell'esercizio 1953-54.

Alla copertura della spesa di lire 450 milioni sarà provveduto, nell'esercizio finanziario 1954-1955, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto esercizio nel capitolo concernente il fondo globale per fronteggiare oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 16 aprile 1954

EINAUDI

SCELBA — TAVIANI — ROMITA — TREMELLONI — GAVA — VILLABRUNA — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO

Consorzio autonomo del porto di Genova

13 febbraio 1954
N. 824 Rep.

CONVENZIONE

che si stipula tra il Consorzio autonomo del porto di Genova, da una parte, il comune di Genova, la provincia di Genova, la Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova, la Cassa di risparmio di Genova, l'Ente provinciale per il turismo di Genova, la Società per azioni « Ansaldo », la Società per azioni « Piaggio & C. » e la Fondazione « Attilio Odero », tutte con sede in Genova, dall'altra, per il concorso nel finanziamento necessario alla costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentocinquantaquattro, ed addì tredici del mese di febbraio, alle ore undici e trenta, in Genova, in una sala del Palazzo San Giorgio, sede del Consorzio autonomo del porto di Genova;

Premesso:

che col decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1803, convertito in legge 5 gennaio 1939, n. 368, erano dichiarate di pubblica utilità le opere per la costruzione del nuovo porto aeronautico e marittimo di Genova-Sestri ed erano stabilite norme per la loro esecuzione e per la gestione dell'aeroporto;

che con lo stesso decreto-legge era approvata e resa esecutiva la convenzione 12 febbraio 1938, n. 418 di repertorio, intervenuta tra il Consorzio autonomo del porto di Genova, la Società anonima « Ansaldo », la Società anonima « Piaggio & C. », la Società « Ilva-Alti Forni ed Acciaierie d'Italia », il senatore Odero, con la quale venivano determinati i contributi assunti dalle dette Società e dal senatore Odero per concorrere nelle spese di esecuzione dell'aeroporto e stabiliti i diritti riconosciuti a taluni di essi contribuenti;

che per le vicende della guerra le opere di costruzione di quell'aeroporto non potevano essere condotte a compimento;

che successivamente è stato necessario approntare un nuovo progetto e precisamente quello 1° febbraio 1951, debitamente approvato in sede competente;

che detto progetto prevede una spesa complessiva di lire 12.800.000.000 per la quale lo Stato concede il contributo annuo di 500 milioni per la durata di trenta anni, dall'esercizio 1954-1955 al 1983-1984;

che per integrare il fabbisogno finanziario la Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova viene autorizzata a percepire con le modalità di riscossione della sovrimposta camerale un contributo a carico dei contribuenti camerali commisurato allo 0,50 per cento dell'imponibile dell'imposta di ricchezza mobile di categoria *B*;

che, ad ulteriore integrazione del predetto fabbisogno finanziario, il comune di Genova, la provincia di Genova, il Consorzio autonomo del porto di Genova, la Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova, la Cassa di risparmio di Genova, l'Ente provinciale per il turismo di Genova, la Società per azioni « Ansaldo », la Società per azioni « Piaggio & C. » e la Fondazione « Attilio Odero », si sono impegnate a contribuire con le somme assunte a carico dei rispettivi bilanci come appresso specificato;

Tutto ciò premesso:

volendosi, a norma di legge, procedere alla stipulazione di apposita convenzione per fissare l'entità e la durata delle predette contribuzioni, nonchè le modalità e le scadenze dei relativi versamenti, innanzi a me dottor Stefano Primavera, capo sezione appalti e contratti, delegato a rogare i contratti nell'interesse dell'amministrazione del Consorzio autonomo del porto, e senza l'intervento dei testimoni, avendovi le parti contraenti, d'accordo fra di loro e con me funzionario, rinunciato, convocati dal tenente generale di porto di ausiliaria Filiberto Ruffini, presidente del Consorzio autonomo del porto di Genova, sono comparsi, oltre il generale Filiberto Ruffini, in rappresentanza del Consorzio predetto, i signori:

onorevole avvocato Vittorio Pertusio, sindaco di Genova;

avvocato Giovanni Maggio, presidente della Giunta provinciale di Genova;

avvocato Federico De Barbieri, vicepresidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova e presidente della Società per azioni « Ansaldo », con sede in Genova, capitale versato lire 1.500.000.000, il quale rappresenta entrambi gli Enti predetti come da deliberazione della Giunta camerale in data 9 febbraio 1954, n. 5768, e da deliberazione del Consiglio di amministrazione della predetta Società « Ansaldo », in data 20 luglio 1953 (allegati *A* e *B*);

commendatore Pietro Gotelli, presidente della Cassa di risparmio di Genova;

dottore Natale Galeppini, presidente dell'Ente provinciale per il turismo di Genova, legale rappresentante dell'Ente predetto giusta il decreto Ministeriale 7 marzo 1953, n. 121;

dottore ingegnere Armando Piaggio fu Rinaldo, amministratore delegato della Società per azioni « Piaggio & C. », con sede in Genova, capitale versato lire 1.050.000.000, il quale rappresenta la Società stessa come da deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 12 novembre 1953 (allegato *C*);

marchese Andrea V. Ardissone fu Giovanni Battista, presidente della Fondazione « Attilio Odero », con sede in Genova, a quanto infra autorizzato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto in data 5 ottobre 1953 (allegato *D*);

dottore Manrico de Rosa fu Carlo, direttore centrale delle Società per azioni « Ilva-Alti Forni e Acciaierie d'Italia », con sede in Genova, capitale versato lire 15.000.000.000, il quale rappresenta la Società stessa, come da deliberazione del Consiglio d'amministrazione in data 15 dicembre 1953 che interviene nel presente atto ai soli effetti degli articoli 2 e 9 (allegato *E*); i quali signori, della cui identità personale e capacità giuridica io sono certo, dichiarate vere e confermate le premesse di cui sopra;

Stipulano e convengono quanto appresso:

Art. 1.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2.

I contributi assunti a proprio carico dagli stipulanti nella convenzione 12 febbraio 1938, n. 413 di repertorio, approvata e resa esecutiva dal decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1803, per la parte versata sono irripetibili, e per il saldo sono assorbiti e sostituiti dai contributi di cui in appresso.

Art. 3.

Gli Enti pubblici e privati a mezzo dei loro rispettivi legali rappresentanti, come sopra specificati, si impegnano di concorrere nel finanziamento della costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri con le somme per ognuno di essi indicate:

1) *Comune di Genova*, lire 2 miliardi e 400 milioni da versarsi in rate annuali di 80 milioni ciascuna per la durata di trenta anni a cominciare dall'esercizio 1954 giusta deliberazioni del Consiglio comunale in data 9 novembre 1953, n. 918, e in data 20 gennaio 1954, n. 82, superiormente approvate nelle forme di legge (allegati *F* e *G*);

2) *Consorzio autonomo del porto di Genova*, lire 1 miliardo e 800 milioni da versarsi in rate annuali di 60 milioni ciascuna per la durata di trenta anni a cominciare dall'esercizio finanziario 1954-55 giusta deliberazioni dell'assemblea generale del 23 maggio 1952 e del 18 novembre 1953 e del Comitato consortile — Opere portuali e gestione — del 21 gennaio 1954, rese esecutive con le comunicazioni del Prefetto di Genova rispettivamente in data 18 giugno 1952, n. 3504, 15 dicembre 1953, n. 7819, e 27 gennaio 1954, n. 417 (allegati *H*, *I* e *L*);

3) *Provincia di Genova*, lire 300 milioni da versarsi in rate annuali di 10 milioni ciascuna per la durata di trenta anni a cominciare dall'esercizio 1954 giusta deliberazioni del Consiglio provinciale in data 2 dicembre 1953, n. 15376, e in data 9 febbraio 1954, n. 1615, superiormente approvate nelle forme di legge (allegati *M* e *N*);

4) *Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova*, lire 300 milioni da versarsi in rate annuali di lire 10 milioni ciascuna per la durata di trenta anni a cominciare dall'esercizio 1954 giusta deliberazioni della Giunta camerale in data 18 settembre 1953, n. 5309, e in data 9 febbraio 1954, n. 5768 (allegati *A* e *O*);

5) *Ente provinciale per il turismo di Genova*, lire 70 milioni da versarsi in rate annuali di 10 milioni per la durata di sette anni a cominciare dall'esercizio 1953 giusta deliberazioni in data 18 ottobre 1952, n. 254, approvata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Commissariato per il turismo — in data 13 novembre 1952, n. 47627-8735 (allegato *P*);

6) *Cassa di risparmio di Genova*, lire 15 milioni da versarsi in rate annuali di 5 milioni ciascuna per la durata di tre anni a cominciare dal 1953, giusta deliberazione del Consiglio d'amministrazione in data 29 marzo 1952 (allegato *Q*);

7) *Società per azioni « Ansaldo »*, con sede in Genova, lire 21 milioni da versarsi in rate annuali di 3 milioni ciascuna per la durata di sette anni a cominciare dal 1954, giusta deliberazione del Comitato esecutivo Ansaldo in data 12 settembre 1953 (allegato *R*);

8) *Società per azioni « Piaggio & C. »*, con sede in Genova, lire 21 milioni da versarsi in rate annuali di 3 milioni ciascuna per la durata di sette anni a cominciare dal 1953, giusta deliberazione del Consiglio d'amministrazione in data 12 novembre 1953 (allegato *C*);

9) *Fondazione « Attilio Odero »*, lire 1 milione, *una tantum*, da versarsi nel 1954, giusta deliberazione del Consiglio d'amministrazione in data 10 settembre 1953 (allegato *S*).

Art. 4.

I predetti Enti pubblici e privati si impegnano di versare entro due mesi dell'entrata in vigore della legge concernente la costruzione dell'aeroporto al Consorzio autonomo del porto la prima rata dei loro rispettivi contributi come sopra determinata.

Il Comune, il Consorzio autonomo del porto, la Provincia e la Camera di commercio di Genova si impegnano altresì a sostenere, pro-quota, l'eventuale eccedenza di spesa di costruzione dell'aeroporto rispetto alle lire 12.800.000.000 preventivate, nonchè l'eventuale maggior onere rispetto al piano di finanziamento previsto.

Le attività della gestione dell'aeroporto saranno innanzi tutto devolute a coprire l'eventuale eccedenza di spesa nonchè l'eventuale maggior onere di cui al comma precedente.

Qualora, in seguito, le attività della gestione dell'aeroporto lo consentano, i contributi degli Enti pubblici indicati nel secondo comma del presente articolo e quello dello Stato, di cui alle premesse, nonchè il contributo di cui al successivo art. 5 saranno ridotti o cesseranno del tutto. Detta eventuale riduzione, nei rapporti fra i contributori genovesi, troverà applicazione con precedenza sul contributo previsto dal successivo art. 5.

Art. 5.

Entro i limiti della spesa di lire 12.800.000.000 preventivate, la Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova si impegna altresì a versare annualmente al Consorzio autonomo del porto di Genova, per un periodo massimo di anni trenta, a decorrere dal 1954 un contributo di non più di 200 milioni e in ogni caso non superiore al gettito annuo dello 0,50 per cento degli imponibili dell'imposta di ricchezza mobile di categoria *B* e di categoria *C*, gruppo 34°.

Art. 6.

Il Consorzio autonomo del porto di Genova, coi proventi di cui all'art. 3 della presente convenzione, con quello del contributo concesso dallo Stato di cui alle premesse e con quello del contributo camerale di cui all'art. 5 della presente convenzione farà fronte agli oneri relativi alla costruzione dell'aeroporto secondo i relativi progetti esecutivi.

Art. 7.

Tenuto conto che la Società « Piaggio & C. » si propone, nel comune interesse, d'intraprendere nel suo stabilimento di Genova-Sestri l'industria delle costruzioni e riparazioni aeronautiche, il Consorzio autonomo del porto di Genova concederà alla predetta Società, in relazione anche a quanto previsto dall'art. 2 della presente convenzione, per la durata di anni venti a decorrere dall'entrata in esercizio dell'aeroporto, l'utilizzazione gratuita dello stesso ai fini della suddetta industria e cioè per prove a terra e in mare o in volo, per manutenzione, revisioni riparazioni, e collaudi dei propri apparecchi e di quelli dei di lei committenti, tanto sul campo terrestre che sullo specchio d'acqua, per la discesa al quale saranno disposti adatti scivoli.

La regolamentazione dell'esercizio dell'aeroporto che sarà concordata fra il ripetuto Consorzio e il Ministero della difesa-Aeronautica dovrà tener conto delle facoltà attribuite alla Società « Piaggio & C. » nella ovvia intesa però che dette facoltà dovranno essere esercitate in modo da non intralciare il funzionamento dell'aeroporto e dell'idroscalo.

I contraenti prendono atto dell'avvenuto subingresso della Società « Piaggio & C » nella concessione dell'area demaniale precedentemente occupata dallo stabilimento Odero Terni-Orlando.

Art. 8.

Nei riguardi della Società per azioni « Ansaldo » le parti contraenti prendono atto che la stessa ha già ottenuto la concessione dell'area demaniale precedentemente occupata dallo stabilimento della Società « Ilva » di Sestri Ponente e che l'« Ansaldo », a causa della mancata esecuzione dell'aeroporto previsto dal progetto 31 luglio 1937, ha dovuto costruire per suo conto e con rilevante dispendio una darsena con doppia diga pel servizio dei vari e dell'allestimento delle navi.

Alla stessa Società « Ansaldo » sarà riservato trattamento esclusivamente preferenziale per eventuali estensioni della industria da essa esercitata su zone demaniali che si rendessero libere verso ponente in contiguità di quelle già da essa occupate.

Art. 9.

Nei riguardi della Società « Ilva » si dà atto che la stessa, coll'avvenuto trasferimento alla Società « Ansaldo » della concessione dell'area demaniale precedentemente occupata dallo stabilimento « Ilva » di Sestri Ponente, conserva ora il solo pontile di Multedo, il di cui esercizio continua ad essere regolato dall'art. 9 del decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1803.

Art. 10.

Il presente Atto è soggetto, per la sua validità, alle prescritte approvazioni e all'emanazione dei necessari provvedimenti legislativi.

* * *

E richiesto io funzionario ho ricevuto questo Atto che ho letto a chiara ed intelligibile voce ai signori comparenti i quali, dichiaratolo conforme alla loro volontà, con me si sottoscrivono. Si è omessa la lettura degli allegati per espressa volontà delle parti.

Il presente Atto consta di numero cinque fogli di carta libera, uso bollo, scritti da persona di mia fiducia, sopra facciate numero tredici questa compresa.

p. il *Consorzio autonomo del porto di Genova*
Firmato: FILIBERTO RUFFINI

p. il *Comune di Genova*
Firmato: VITTORIO PERTUSIO

p. la *Provincia di Genova*
Firmato: GIOVANNI MAGGIO

p. la *Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova*
Firmato: FEDERICO DE BARBIERI

p. l'*Ente provinciale per il turismo di Genova*
Firmato: NATALE GALEPPINI

p. la *Cassa di risparmio di Genova*
Firmato: PIETRO GOTELLI

p. la *Società per azioni « Ansaldo »*
Firmato: FEDERICO DE BARBIERI

p. la *Società per azioni « Piaggio & C. »*
Firmato: ARMANDO PIAGGIO

p. la *Fondazione « Attilio Odero »*
Firmato: ANDREA V ARDISSONE

p. la *Società per azioni « Ilva-Alti Forni e Acciaierie d'Italia »*
Firmato: MANRICO DE ROSA

(Allegati *A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S*, che si omettono, perchè annessi all'Atto originale).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1954, n. 157.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « U. Cosmo » di Vittorio Veneto (Treviso).

N. 157. Decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « U. Cosmo » di Vittorio Veneto (Treviso), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 166. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1954, n. 158.

Autorizzazione all'Istituto lombardo di scienze e lettere, con sede in Milano, ad accettare un legato.

N. 158. Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto lombardo di scienze e lettere, con sede in Milano, viene autorizzato ad accettare il legato di L. 10.000.000, disposto in suo favore dal sig. Arnaldo Rancati, con testamento olografo 7 dicembre 1950.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 184. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1954, n. 159.

Autorizzazione all'Università cattolica del «Sacro Cuore» di Milano ad accettare una donazione.

N. 159. Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dal sig. Alfonso Ceresa fu Daniele, con atto pubblico 1° agosto 1953 e consistente in titoli inglesi di sua proprietà esistenti in deposito presso la Westminster Bank Limited di Londra, con i relativi accessori, cedole, diritti, dividendi ed interessi, comunque maturati e maturandi, del valore approssimativo di L. 12.000.000. L'Università stessa viene autorizzata anche ad accettare qualunque maggior somma in lire italiane potesse essere realizzata dalla negoziazione dei predetti titoli e dei relativi accessori secondo le raggiungibili quotazioni di mercato.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1954
Atti del Governo, registro n. 82, *foglio n.* 172. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1954, n. 160.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Patrignano, in frazione Villa Verucchio del comune di Verucchio (Forlì).

N. 160. Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Patrignano, in frazione Villa Verucchio del comune di Verucchio (Forlì). La Chiesa parrocchiale suddetta viene autorizzata ad acquistare dal Demanio dello Stato un fabbricato con terreno, situato in frazione Villa Verucchio del comune di Verucchio. La stessa Chiesa parrocchiale viene autorizzata altresì ad accettare la donazione disposta dai germani Ferrini, consistente in un fabbricato, situato pure in frazione Villa Verucchio del comune di Verucchio.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1954
Atti del Governo, registro n. 82, *foglio n.* 163. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1954, n. 161.

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento professionale statale a indirizzo commerciale annessa alla Scuola tecnica commerciale « T. Catullo » di Belluno ad accettare una donazione.

N. 161. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento professionale statale a indirizzo commerciale annessa alla Scuola tecnica commerciale « T. Catullo » di Belluno, viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 40.000, in titoli di Stato, disposta al fine di istituire, col relativo reddito, un premio di studio annuale intitolato al sig. Bruno Da Rold.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1954
Atti del Governo, registro n. 82, *foglio n.* 153. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1954, n. 162.

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare una donazione.

N. 162. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Padova viene autorizzata ad accettare la donazione di una biblioteca di circa 10.000 volumi del valore di L. 5.000.000 e di un quadro raffigurante le sembianze del defunto prof. Emilio Bodrero, disposta in suo favore dalla signora Nina Romanin Jacur fu Emanuele, consorte del predetto professore, con atto pubblico amministrativo in data 29 novembre 1952.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1954
Atti del Governo, registro n. 82, *foglio n.* 124. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1954, n. 163.

Autorizzazione all'Università degli studi di Napoli ad acquistare un appezzamento di terreno sito nel comune di Castelvolturno.

N. 163. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Napoli viene autorizzata ad acquistare un appezzamento di terreno sito nel comune di Castelvolturno.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1954
Atti del Governo, registro n. 82, *foglio n.* 174. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1954.

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca « Orazio Comes », società per azioni con sede in Monopoli (Bari).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Ritenuto che la Banca « Orazio Comes », società per azioni con sede in Monopoli (Bari), è venuta a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 57, primo comma, lettera *c*), titolo 7°, capo 2°, del regio decreto-legge sopra citato 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Su proposta della Banca d'Italia;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Banca « Orazio Comes », società per azioni con sede in Monopoli (Bari), sono sciolti in applicazione dell'art. 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 maggio 1954

Il Ministro: GAVA

(2191)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale 3 maggio 1954, il notaio De Lucretiis dott. Francesco è traslocato dal distretto notarile di Lucera a quello di Foggia e temporaneamente assegnato in soprannumero al comune di Foggia, con l'obbligo di parteci pare validamente, sotto pena di rimozione, al primo concorso che sarà pubblicato per una qualunque sede vacante del distretto di Foggia.

(2152)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

228° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443

Decreto Ministeriale 28 dicembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1954, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 310, con il quale l'area della concessione della sorgente di acqua minerale denominata « S. Carlo », in territorio del comune di Massa, provincia di Massa Carrara, di cui è titolare il sig. Alfredo Bonini, domiciliato in Massa, in virtù del decreto Ministeriale 20 giugno 1941, è ampliata da Ha. 5,23 ad Ha. 49,58 (ettari quarantanove e are cinquantotto).

Decreto Ministeriale 5 febbraio 1954, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1954, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 280, con il quale la concessione di coltivare la miniera di marna da cemento nella località « Barge » del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria, è trasferita ed intestata alla Società per azioni Gabba e Miglietta Fabbrica calce e cementi, con sede in Casale Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto Ministeriale 25 febbraio 1954, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1954, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 279, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua termo-minerale denominata « Santa Lucia », sita nel territorio del comune di Sarteano, provincia di Siena, è trasferita ed intestata alla Società per azioni « Acque radioattive del Bagno Santo di Sarteano », con sede in Sarteano, provincia di Siena

Decreto Ministeriale 30 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1954, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 13, con il quale all'ing. Michele Invernizzi, domiciliato in Bergamo, è accordata la concessione della sorgente di acqua minerale in località denominata « Fonte del Drago », in territorio del comune di Oltre il Colle, provincia di Bergamo, per la durata di anni trenta.

Decreto Ministeriale 1° aprile 1954, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1954, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 15, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua termo-minerale denominata « Terme di Nerone », sita in territorio del comune di Montegrotto Terme, provincia di Padova, accordata in perpetuo con decreto Ministeriale 29 novembre 1935 ai sigg. Antonio, Maria e Aurelia Cittadella-Vigodarzere, rappresentati da Maria Cittadella-Vigodarzere, è intestata, a decorrere da tale data e fino al 17 dicembre 1938, alle signore Maria e Aurelia Cittadella-Vigodarzere, rappresentate dalla prima, domiciliata in Fontaniva, provincia di Padova.

A decorrere dal 17 dicembre 1938, la concessione predetta è intestata ai signori Aurelia Cittadella-Vigodarzere in Gallarati Scotti e Giancarlo Gallarati-Scotti, rappresentati dalla prima, domiciliata elettivamente in Fontaniva, provincia di Padova.

Decreto Ministeriale 2 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1954, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 14, con il quale alla Società cooperativa a responsabilità limitata « Tre Fontane », con sede in Sepino, provincia di Campobasso, è accordata fino al 29 dicembre 1966, la concessione delle sorgenti di acqua minerale nella località « Tre Fontane » in territorio del comune di Sepino, provincia di Campobasso.

(2076)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Società cooperativa agricola « Reduci », con sede in Eboli, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 aprile 1954, sono stati sciolti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci della Società cooperativa agricola « Reduci », con sede in Eboli, costituita con atto in data 25 agosto 1946 del dott. Sisto Giustino, notaio in Salerno, ed è stato nominato commissario il rag. Nunziato Malzone.

(2062)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 104

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 7 maggio 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	—	—
» Firenze	624,80	631 —
» Genova	624,80	632,50
» Milano	624,80	632,50
» Napoli	624,83	632,50
» Palermo	624,78	632,75
» Roma	624,77	633 —
» Torino	624,75	632,75
» Trieste	624,80	—
» Venezia	624,82	632,50

Media dei titoli del 7 maggio 1954

Rendita 3,50 % 1906	64,35
Id. 3,50 % 1902	63,30
Id. 3 % lordo	81,10
Id. 5 % 1935	97 —
Redimibile 3,50 % 1934	81,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,85
Id. 5 % 1936	93 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	97 —

Il contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 7 maggio 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,78
1 dollaro canadese	»	632,75

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,40

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90.46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148.77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164.44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

AVVISI

Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 12 aprile 1954 (registro n. 7, foglio n. 159 Agricoltura), è stata determinata in L. 1.260.629,85 (lire unmilioneduecentosessantamilaseicentoventinove e cent. 85 l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno) della superficie di ettari 11.83.69, espropriati nei confronti della ditta BOLDRINI Amalia fu Carlo e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2731, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7 del 10 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 7).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 12 aprile 1954 (registro n. 7, foglio n. 160 Agricoltura), è stata determinata in L. 253.575 (lire duecentocinquantatremilacinquecentosettantacinque) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Piombino (provincia di Livorno) della superficie di ettari 3.15.00, espropriati nei confronti della ditta BOLDRINI Amalia fu Carlo e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2732, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7 del 10 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 7).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 12 aprile 1954 (registro n. 7, foglio n. 158 Agricoltura), è stata determinata in L. 1.468.764 (lire unmilionequattrocentosessantottomilasettecentosessantaquattro) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno) della superficie di ettari 10.11.54, espropriati nei confronti della ditta COLLAVOLI Domenico fu Vittorio e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2742, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7 del 10 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 7).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 12 aprile 1954 (registro n. 7, foglio n. 157 Agricoltura), è stata determinata in L. 2.686.479,25 (lire duemilioniseicentottantaseimilaquattrocentosettantanove e cent. 25) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Piombino (provincia di Livorno) della superficie di ettari 33.58.51, espropriati nei confronti della ditta COLLAVOLI Ottone fu Vittorio e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto Presidenziale 6 settembre 1952, n. 1407, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 265 del 15 novembre 1952 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 12 aprile 1954 (registro n. 7, foglio n. 156 Agricoltura), è stata determinata in L. 9.391.949,75 (lire novemilionitrecentonovantunomilanovecentoquarantanove e cent. 75) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Piombino (provincia di Livorno) della superficie di ettari 121.91.50, espropriati nei confronti della ditta VANNI DESIDERI Assunta fu Eugenio, maritata De Stefano e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto Presidenziale 6 settembre 1952, n. 1445, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 265 del 15 novembre 1952 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

(2153)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca « Orazio Comes », società per azioni con sede in Monopoli (Bari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro, di pari data, che dispone in applicazione dell'art. 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca « Orazio Comes », società per azioni con sede in Monopoli (Bari);

Dispone:

Il dott. Carlo Rinaldi è nominato commissario straordinario a norma dell'art. 58 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per l'amministrazione della Banca « Orazio Comes », società per azioni con sede in Monopoli (Bari) ed i signori dott. Antonio Mancini, Cosimo Marasciulo e avv. Alfredo Zallone, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dallo stesso art. 58.

Il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza hanno i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo 7°, capo 2°, del ripetuto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 maggio 1954

Il Governatore: MENICHELLA

(2192)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.